

MOBILITA' DOCENTI: CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA E CHI NO

NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI MOBILITÀ PER L'A.S. 2022/23:

1. I docenti che l'1/9/20 o l'1/9/21 hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo in una scuola indicata con il codice puntuale oppure all'interno del comune di titolarità (in quest'ultimo caso indipendentemente dal codice utilizzato come preferenza); perché sono soggetti al vincolo triennale per scelta puntuale di scuola o per scuole all'interno del proprio comune di titolarità.

Il vincolo non si applica:

- a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui l'1/9/2020 o l'1/9/2021 abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
 - b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata l'1/9/2020 o l'1/9/2021, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
2. **Docenti I Fascia GPS:** sono esclusi dalla procedura di mobilità, e di conseguenza non potranno presentare alcuna domanda, tutti i docenti individuati dalla I fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS – materia o sostegno) a seguito della procedura prevista dal decreto "Sostegni bis".

POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI MOBILITÀ PER L'A.S. 2022/23:

DOCENTI ASSUNTI FINO ALL'A.S. 2019/20

- Se ottengono il movimento in **provincia nel comune di attuale titolarità o fuori comune ma con codice puntuale di scuola**: si bloccano per i prossimi 3 anni (22/23-23/24-24/25). Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.
- Se ottengono il movimento **interprovinciale con qualsiasi codice** (puntuale di scuola o sintetico "comune" e "distretto"): si bloccano per i prossimi 3 anni (22/23-23/24-24/25). Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

In entrambi i casi non c'è nessun vincolo per richiedere l'**assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL/2007** per l'a.s. 22/23.

DOCENTI ASSUNTI FINO ALL'A.S. 2020/21

Se, per l'a.s. 2022/23, non presentano domanda di trasferimento o la presentano e non la ottengono, confermano la titolarità nella scuola di assunzione in ruolo dall'a.s. 2020/21:

- Potranno richiedere mobilità per il 23/24.
- Non potranno richiedere assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007 per il 22/23. Potranno presentare domanda per il 23/24.

Se, per l'a.s. 2022/23, presentano domanda di trasferimento:

- Ottengono il trasferimento in **provincia con qualsiasi codice** (puntuale di scuola o sintetico "comune" o "distretto"): acquisiscono una nuova titolarità dall'1/9/22 e si bloccano, per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.
- Ottengono il trasferimento **interprovinciale con qualsiasi codice** (puntuale di scuola o sintetico "comune", "distretto" o "provincia"): acquisiscono una nuova titolarità dall'1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 2), per il 22/23-23/24- 24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

In entrambi i casi non potranno richiedere l'assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

DOCENTI ASSUNTI FINO ALL'A.S. 2021/22

Se, per l'a.s. 2022/23, non presentano domanda o la presentano e non la ottengono, confermano la titolarità nella scuola di assunzione in ruolo dall'a.s. 2021/22:

-
- Non potranno richiedere mobilità per il 23/24. Potranno presentare domanda di mobilità per il 24/25.
 - Non potranno richiedere assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007 per il 22/23 e 23/24. Potranno presentare domanda per il 24/25.

Se, per l'a.s. 2022/23, presentano domanda di trasferimento:

- Ottengono il trasferimento in **provincia con qualsiasi codice** (puntuale di scuola o sintetico "comune" o "distretto"): acquisiscono una nuova titolarità dall'1/9/22 e si bloccano per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.
- Ottengono il trasferimento **interprovinciale con qualsiasi codice** (puntuale di scuola o sintetico "comune", "distretto" o "provincia"): acquisiscono una nuova titolarità dall'1/9/22 e si bloccano per il 22/23-23/24- 24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

Non potranno richiedere l'assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007 per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

NOTE

- 1) Il vincolo non si applica: a) ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'articolo 13 e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza; b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
- 2) Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
- 3) Il vincolo non si applica ai docenti che si trovano in situazione di soprannumero o esubero o che abbiano una certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 6 L. 104/92) o che assistano il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado disabile in condizione di 6 gravità (legge 104/92 art. 33 comma 5), la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande relative al canale da cui sono stati immessi in ruolo (partecipazione al concorso o inserimento nelle GAE).